



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 102

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

17/12/2022 - 23:21

Indice

1. DDL S. 102 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 102.....	4

1. DDL S. 102 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 102
XVIII Legislatura

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Iter

21 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.102

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Antonio De Poli](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Pier Ferdinando Casini](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 10 aprile 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2018**; annunciato nella seduta n. 1 del 23 marzo 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Articoli

PENE DETENTIVE (Art.1), PENE PECUNIARIE (Art.1), IMMOBILI ARTISTICI E STORICI (Art.1), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [2ª Commissione permanente \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 21 giugno 2018.

Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 7ª (Pubbl. istruzione)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 102

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 102

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DE POLI** e **CASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2018

Modifica dell'articolo 639 del codice penale in materia di deturpamento e imbrattamento di cose altrui

Onorevoli Senatori. - Il fenomeno vandalico del danneggiamento e deturpamento di cose mobili o immobili altrui è purtroppo sempre più frequente nelle nostre città. Il nostro codice penale disciplina tale reato agli articoli 635 e 639.

Quest'ultimo articolo contempla in particolare il reato di deturpamento e imbrattamento nel caso in cui esso sia commesso su cose di interesse storico o artistico, ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici.

Con il presente disegno di legge si intende sostituire l'articolo 639 del codice penale stabilendo sanzioni nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di deturpamento e imbrattamento di muri pubblici e privati, di mezzi di trasporto pubblico, di attrezzature per il tempo libero, di plessi monumentali, di beni immobili e mobili altrui e di beni immobili e mobili di interesse storico, artistico o archeologico.

Se la cosa deturpata è di interesse storico o artistico ovvero si tratta di immobili compresi nel perimetro dei centri storici è prevista la reclusione fino a due anni o la multa da un minimo di 1.500 a un massimo di 3.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 639. - *(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)*. - Chiunque, fuori dai casi espressamente previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta con scritte di vario genere i muri pubblici e privati, le strade e le piazze, gli attrezzi per il tempo libero, le panchine, i plessi monumentali, i contenitori di rifiuti pubblici, i mezzi di trasporto pubblico, la segnaletica stradale verticale e in genere le cose mobili e immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a sei mesi, con la multa da un minimo di 500 euro a un massimo di 1.000 euro e con l'obbligo di ripristinare il danno nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguire e allo stato dei luoghi. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovvero su immobili compresi nel perimetro dei centri storici e su quelli di recente ristrutturati si applica la pena della reclusione fino a due anni o la multa da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro. Ai fini di cui al presente comma si procede d'ufficio».

